SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI ED IL RELATIVO CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE

TG 25006

Scandicci - Villa Castel Pulci

21 gennaio 2025

Avv. Giovanni Rocchi

I provvedimenti della Riforma

D.Lgs. 10.10.2022 n.149
Riforma Cartabia

D.M. 29.12.2023 n.217
modifica
D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 2.8.2024
Nuove Specifiche Tecniche del Processo Telematico

D.Lgs. 31.10.2024 n.164
Correttivo Cartabia

Domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

REM
Registred
Electronic
Mail

IL DOMICILIO DIGITALE NEL CAD

ART. 1
DEFINIZIONE

ART. 3-bis	Identità digitale e domicilio digitale
ART. 6	Utilizzo del domicilio digitale
ART. 6-bis	Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni
ART. 6-ter	Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
ART. 6-quater	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
ART. 6-quinquies	Consultazione e accesso

Art. 3-bis CAD

DL.29.11.2008 n.185

PP.AA.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**.

[…]

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare **un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo** secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1.1.2025 ESTENSIONE OBBLIGO AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Art.5.1 Decreto Legge 179/2012

come modificato dall'**Art. 1 comma 860 L.207/2024**

DL.29.11.2008 n.185

1. L'obbligo di **[indicare il domicilio digitale]**, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria**.

Art. 6-bis CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni

1. Al fine di favorire la **presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti** tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (**INI-PEC**) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

REGISTRO IMPRESE
anche amministratori società

ORDINI - COLLEGI

ELENCHI PROFESSIONISTI DETENUTI DA P.A. E ISTITUITI PER LEGGE

MEZZO ESCLUSIVO DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA CON LA P.A.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Ministero Giustizia

Registro PP.AA.

Art. 16 DL.179.12

Registro PP.AA.

12. Al fine di **favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni**, le amministrazioni … comunicano al **Ministero della giustizia** … l'indirizzo di **posta elettronica certificata … a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

UTILIZZABILE SOLO PER COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Art. 6-ter CAD

Indice PP.AA.

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di **assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi** è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le **comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati**.

3. […] La **mancata comunicazione** degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento **è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato** ai dirigenti responsabili.

NON RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16-ter DL.179.12

RECUPERO SANZIONATORIO DELL'INDICE P.A.

1-ter. … in caso di **mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12**, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, **al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …**

PLURALITÀ INDIRIZZI

SI UTILIZZA
INDIRIZZO PRIMARIO

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SI UTILIZZANO
GLI INDIRIZZI SPECIFICI
DI TALI ARTICOLAZIONI

CARTABIA

Art. 3-BIS L.53.94

UTILIZZABILITÀ DELL'INDICE P.A. PER NOTIFICHE AVVOCATI

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'**articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 6-quater CAD

INAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. … è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO DALL' 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE
PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)
ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una **disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro**;

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO DALL' 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE
PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater CAD

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi **il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis**, fermo restando il **diritto di eleggerne uno diverso** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Art. 16-ter DL.179.12

PUBBLICI ELENCHI

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-quater CAD - INAD

art. 62 CAD - ANPR

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese

art. 7 DM44.11 - ReGIndE

---

art. 6-ter CAD - INDICE PA

Art. 16-ter DL.179.12

PUBBLICI ELENCHI

art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese
art. 6-bis CAD - INIPEC

P

art. 6-quater CAD - INAD
art. 62 CAD - ANPR

P

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA
art. 6-ter CAD - INDICE PA

P

art. 7 DM44.11 - ReGIndE

Domicilio digitale speciale

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

CORRETTIVO CARTABIA

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Norme coinvolte

Codice di Procedura Civile

artt. 136, 165, 170, 319, 330, 417, 480, 492, 582, 638, 660, 753, 769, 770, 840-undecies

Disposizioni di attuazione CPC

art. 174

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 165 (Costituzione dell'attore)

[...] Se si **costituisce personalmente**, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o **indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale** presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 319 (Costituzione delle parti)

3° Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o **indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** o **eletto un domicilio digitale speciale**, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti)

2° La parte **che sta in giudizio personalmente** propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e **può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 480 (Forma del precetto)

3°

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'**indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o l'**elezione di un domicilio digitale speciale**. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le **notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 492 (Forma del pignoramento)

2° Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, **le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 638 (Forma della domanda e deposito)

[...] Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'**indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o l'**elezione di un domicilio digitale speciale**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 660 (Forma dell’intimazione)

2º Il locatore può indicare nell'atto un **indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Apposizione di sigilli

Art. 753 (Istanza)

2º L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale.**

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Inventario

Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio)

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: [...]

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro **indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o del **domicilio digitale speciale eletto**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Azioni di classe
Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto)

3°

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere: [...]

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o **il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o l'**elezione di un domicilio digitale speciale**;

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 174 disp. att.
(Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente)

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

CORRETTIVO CARTABIA

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 170 c.p.c.

3º Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente **si fanno** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o **al domicilio digitale speciale indicato** o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

5º Si applicano, per le comunicazioni, l'**articolo 136, terzo comma**, e, per le notificazioni, l'**articolo 149-bis, settimo comma** o le disposizioni, contenute nelle **leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni** effettuate dagli avvocati.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi **o eletto un domicilio digitale speciale**, l'impugnazione **deve essere notificata** nel luogo o all'indirizzo indicato; **altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170**, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

La Posta Elettronica Certificata

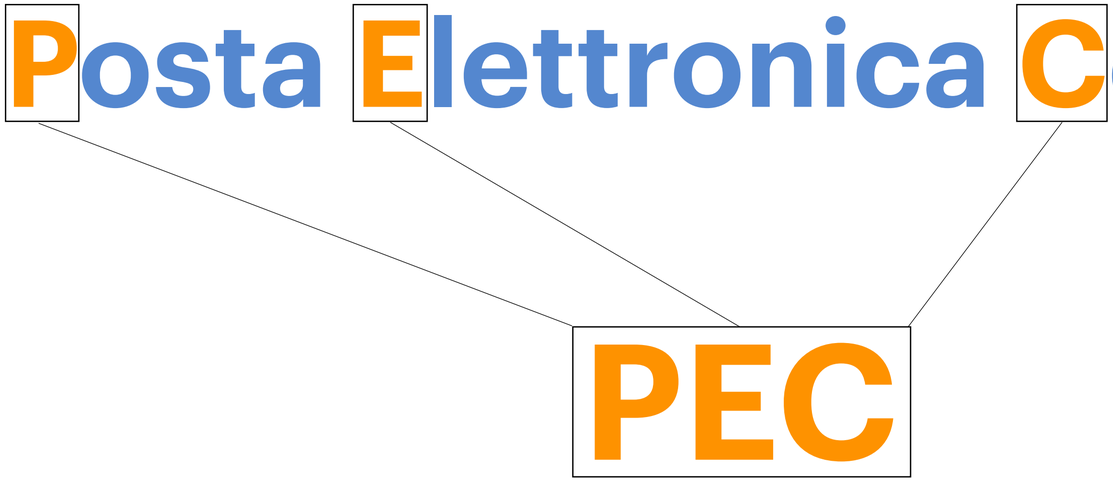

Lo schema di funzionamento

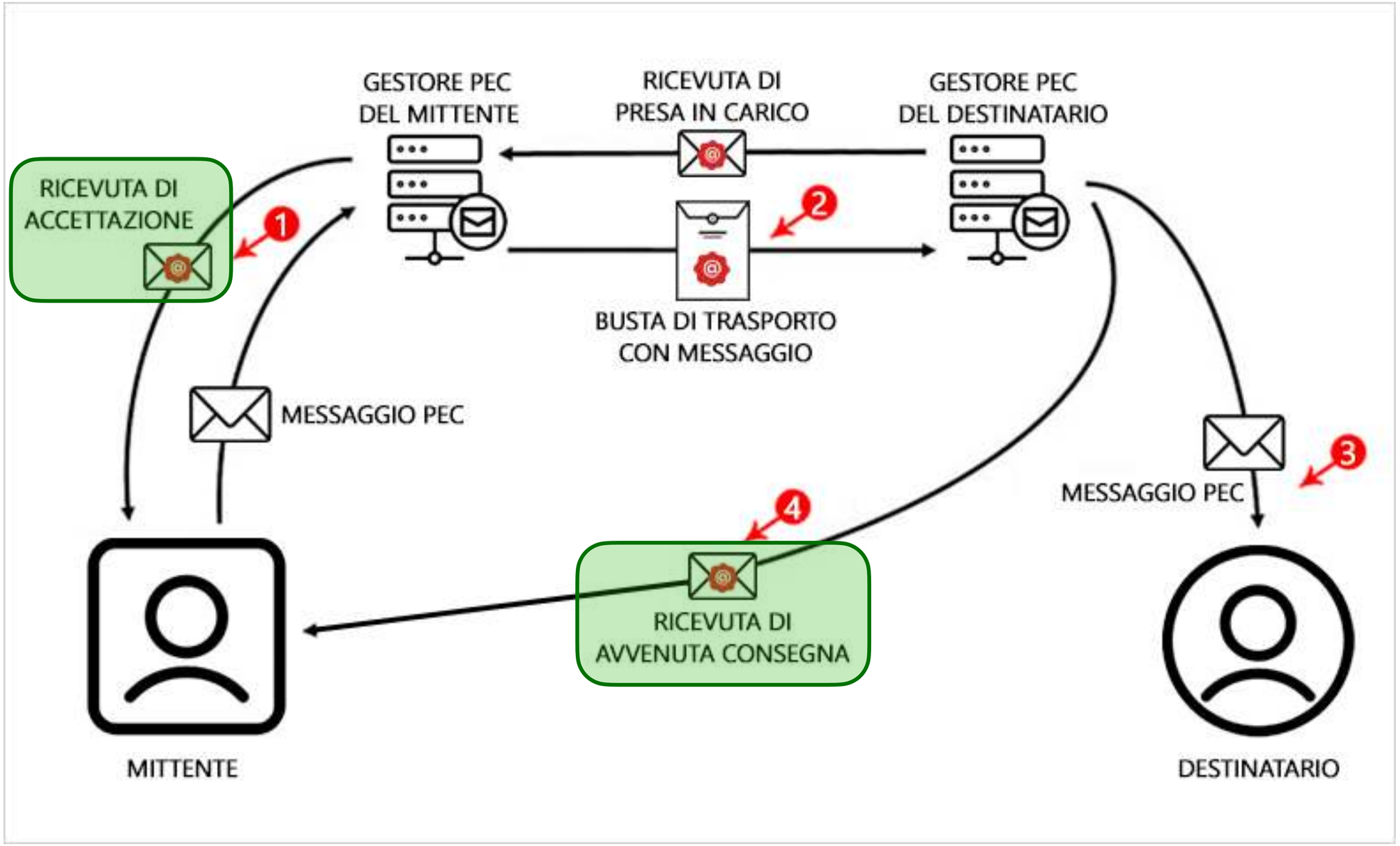

Lo schema di funzionamento

Messaggio inviato

<B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it>

Ricevuta accettazione

<msgid><B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it></msgid>

<identificativo>opec2117.20240223154141.11096.04.1.210@sicurezzapostale.it</identificativo>

Ricevuta consegna

<msgid><B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it></msgid>

<identificativo>opec2117.20240223154141.11096.04.1.210@sicurezzapostale.it</identificativo>

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche

La situazione ante riforma - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - 3bis - 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
artt. 149bis

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter, 16septies

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 16.4.2013
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. 17, 18 RT e 19, 19bis ST

La situazione post riforma e correttivo - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - **3bis - 3ter -** 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
artt. **137 - 147 - 149bis**

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter - ~~**16septies**~~

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 7.8.2024
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. **17, 18** RT e **23, 26** ST

ART. 1 L.53/94

1. **L'avvocato** o il procuratore legale, **munito di procura alle liti** a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della **autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto** a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. **Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.**

PEC

ART. 3 bis L.53/94

Modalità di esecuzione della notificazione a mezzo PEC

1. La notifica si esegue mediante **allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio** di posta elettronica certificata.

2. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'**indirizzo [del destinatario] risultante da pubblici elenchi** ...

3. La notificazione può essere eseguita **esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi**.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

L’atto da notificare dovrà essere:

- un **documento informatico**
- una **copia informatica** di documento analogico

SOLO PDF O PDF/A

da **allegare** ad un messaggio PEC unitamente alla **relazione di notificazione**, anch’essa da predisporre in forma di **documento informatico separato** dall’atto da notificare e sottoscritto con firma digitale,

il messaggio deve indicare nel **campo oggetto** la dicitura:

“**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**”

ART. 26 - Provvedimento DGSIA 7.8.2024

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un **documento originale informatico**, esso deve essere in **formato PDF o PDF/A** e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o **copie informatiche, anche per immagine**, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in **formato PDF o PDF/A**.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'**atto del processo da trasmettere telematicamente** all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

ATTESTAZIONI RELATIVE AD ATTI DA NOTIFICARE

ART. 3-bis L.53/1994

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies disp. att. c.p.c.**

ART. 18 DM 44/2011

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, procede all'**asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale**, **inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione**, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

ART. 22 D.LGS 82/2005 (CAD)

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata** da un notaio o **da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le Linee guida.

ART. 6 L. 53/1994

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è **considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto**.

NB: vanno sempre inserite nella relazione di notificazione
(art. 3-bis L53.94 - art.196 undecies disp.att. cpc - art. 18 DM44.11)

CONTENUTO NECESSARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mittente

a) il **nome**, **cognome** ed il **codice fiscale** dell'avvocato notificante;
~~b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;~~
c) il **nome** e **cognome** o la **denominazione e ragione sociale** ed il **codice fiscale** della parte che ha conferito la procura alle liti;

Destinatario

d) il **nome** e **cognome** o la **denominazione e ragione sociale** del destinatario;
e) l'**indirizzo di posta elettronica certificata** a cui l'atto viene notificato;
f) l'**indicazione dell'elenco** da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'eventuale **attestazione di conformità**;

h) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento: **ufficio giudiziario**, la **sezione**, il **numero** e l'**anno di ruolo**.

RELAZIONE DI NOTIFICA

MITTENTE

Io sottoscritto Avv. GIOVANNI ROCCHI (C.F.:RCCGNN65L02B157C) iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di [redacted] nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura speciale 25.10.2021 rilasciata su foglio separato e congiunta materialmente all'atto di citazione d'appello 6.11.2021 mediante strumenti informatici ex art.83.3 c.p.c.,

NOTIFICO

DESTINATARIO

l'allegata copia informatica della sentenza n.[redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g., al [redacted] in persona del curatore dott.ssa [redacted], nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. [redacted] all'indirizzo di posta elettronica [redacted]@mantova.pecavvocati.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

DICHIARO

RIF. GIUDIZIO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al giudizio n.[redacted] r.g. avanti la Corte d'Appello di Brescia, sez. Prima Civile.

ATTESTO

ATTESTAZIONE

che la copia informatica della sentenza [redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g. [Nome file: [redacted].pdf] qui allegata, estratta dal fascicolo informatico mediante consultazione telematica, è conforme all'originale ivi conservato.

Avv. GIOVANNI ROCCHI

L’obbligo di notificazione PEC a carico degli avvocati

CARTABIA

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

CARTABIA

Art. 1 - L.53.1994

... notificazione di atti in materia civile, ~~**amministrativa**~~ e stragiudiziale ...

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli **atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai **pubblici elenchi**;

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

CARTABIA

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Articolo 3 bis (L.53/94)

...

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma del codice di procedura civile.**

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CARTABIA

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

ABROGAZIONE
art.17septies DL179.12

La prova della notificazione PEC

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Si fornisce depositando nel fascicolo telematico:

ACCETTAZIONE_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994.eml

CONSEGNA_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 .eml

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

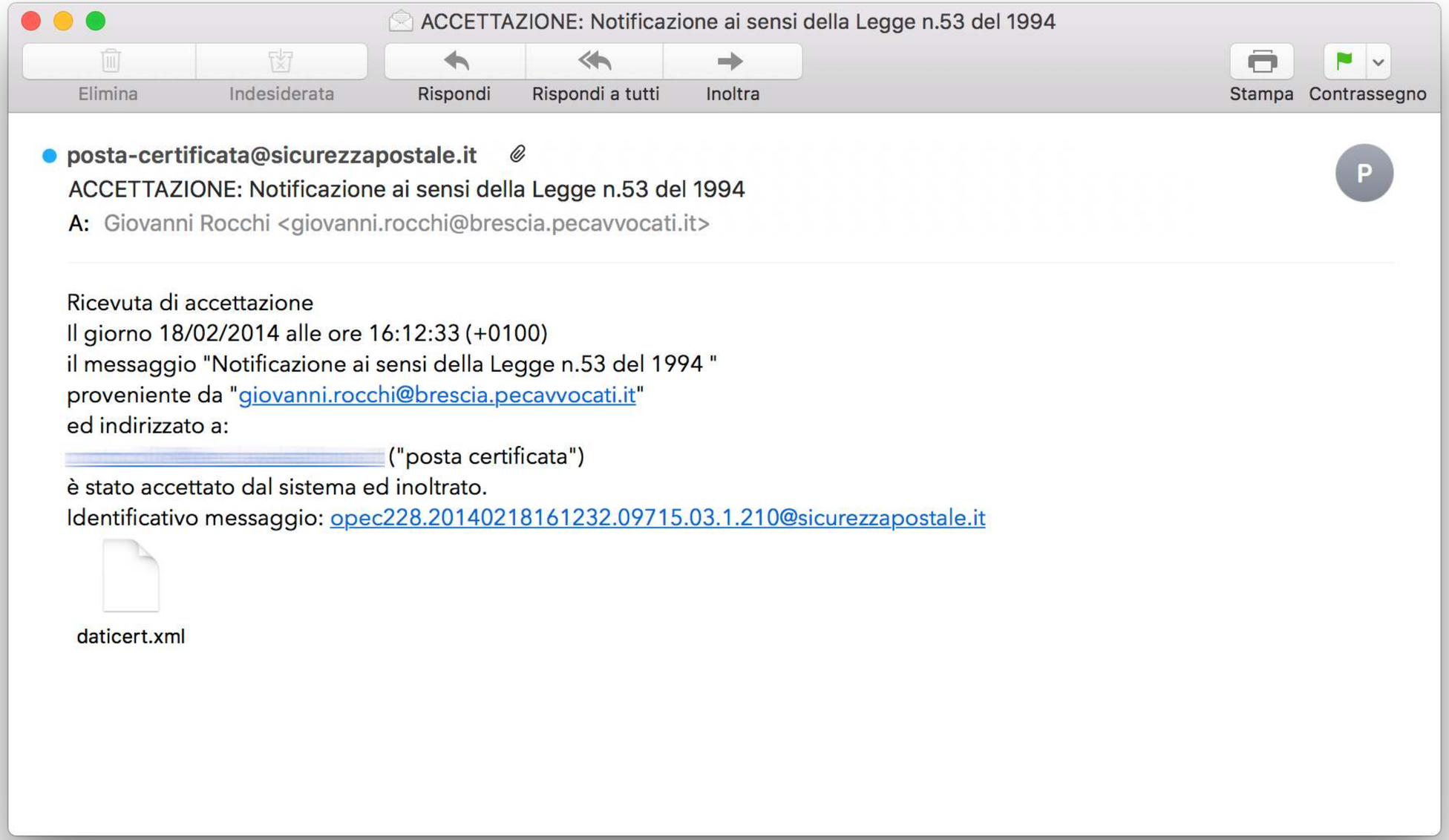

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

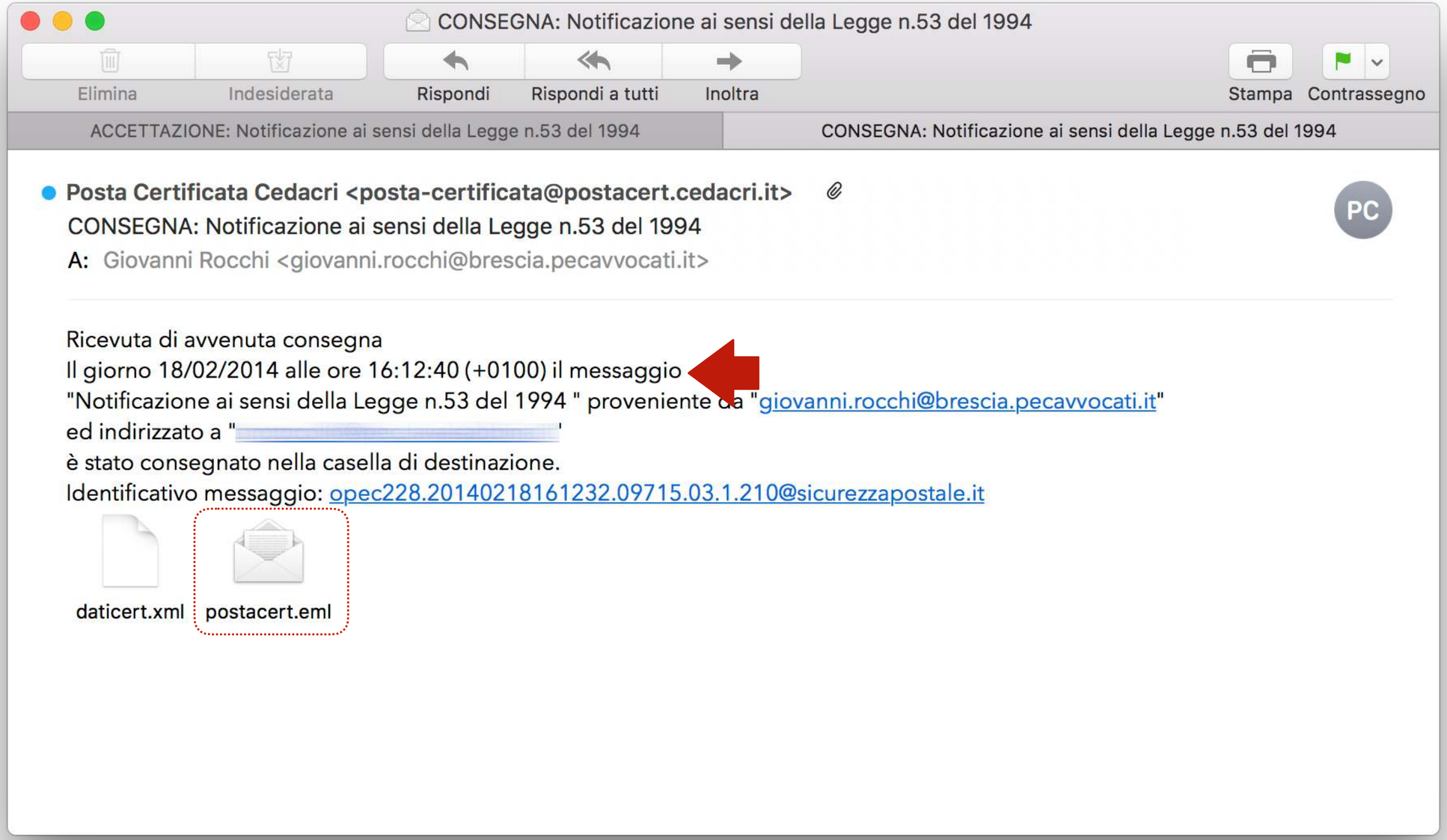

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

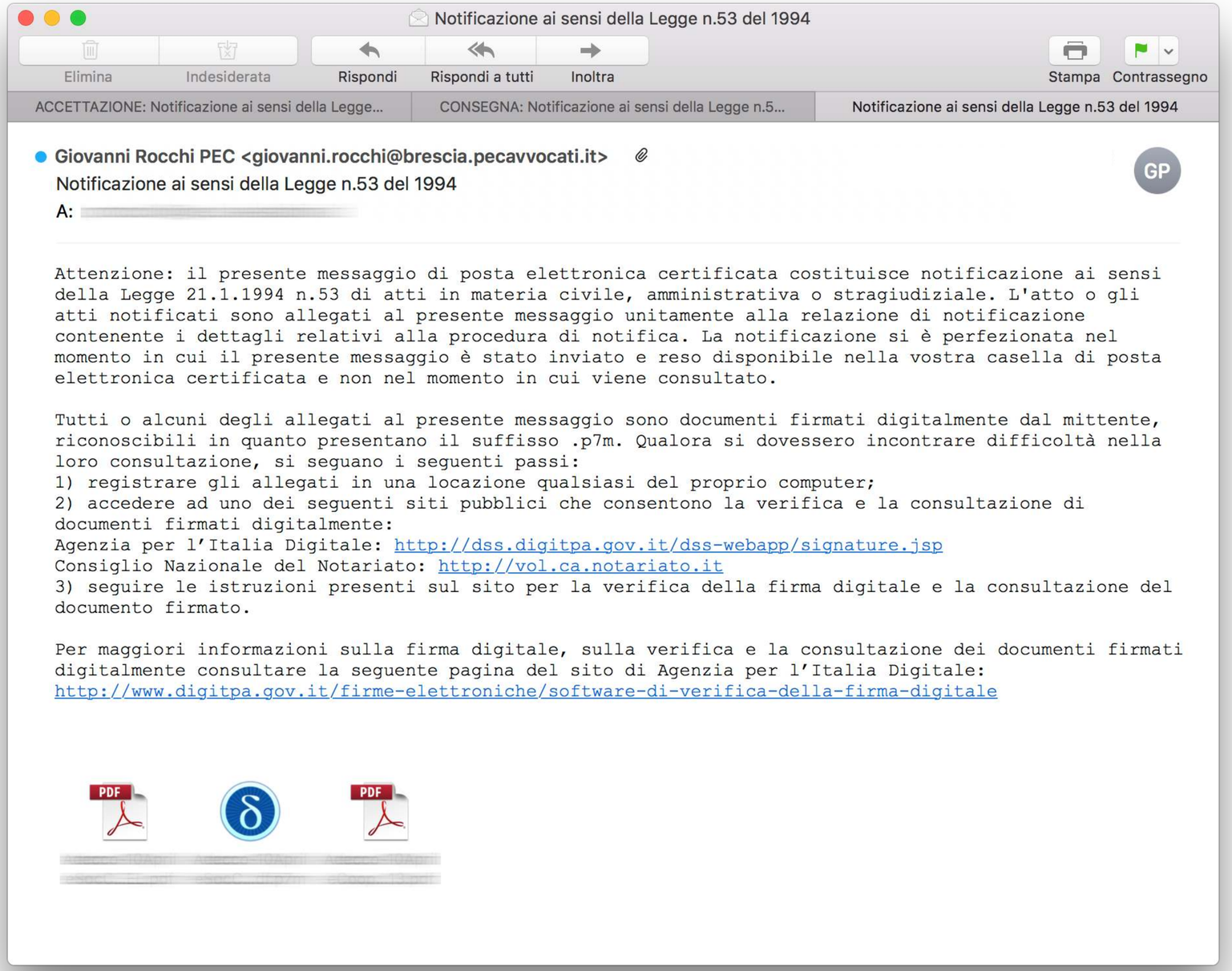

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

ARTICOLO 9 - L53.94

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'**avvocato estrae copia** su supporto analogico del **messaggio** di posta elettronica certificata, dei suoi **allegati** e della **ricevuta di accettazione** e **di avvenuta consegna** e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Produzione prova analogica con la procedura di cui all'art.9 L.53/1994.

Stampa:

(1) il **messaggio di PEC** di invio della notificazione:
(2) tutti gli **atti allegati**;
(3) la **ricevuta di accettazione**;
(4) la **ricevuta di avvenuta consegna (compreso il messaggio allegato)**;

Asseverazione a mente dell'art.23, comma 1, CAD **>>** **Art. 196 undecies Disp.Att. C.P.C.**

CORRETTIVO CARTABIA

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

DEPOSITO AREA RISERVATA PST

ART. 3-ter L.53/94

2°

2. Se la notificazione di cui al comma 1 **non può essere eseguita** o **non ha esito positivo** per **causa imputabile al destinatario**, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, **all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale**. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel **decimo giorno** successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

CORRETTIVO CARTABIA

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

RIPRESA NOTIFICAZIONE *TRADIZIONALE*

ART. 3-ter L.53/94

3º

3. Se la notificazione di cui al comma 1 **non può essere eseguita** o **non ha esito positivo** per **causa non imputabile al destinatario**, essa è eseguita dall'**avvocato a mezzo del servizio postale** o dall'**ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti** del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.

CORRETTIVO CARTABIA

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 170, comma 3, c.p.c.

3° Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente **si fanno** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o **al domicilio digitale speciale indicato** o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

5° Si applicano, per le comunicazioni, l'**articolo 136, terzo comma**, e, per le notificazioni, l'**articolo 149-bis, settimo comma** o le disposizioni, contenute nelle **leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni** effettuate dagli avvocati.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi **o eletto un domicilio digitale speciale**, l'impugnazione **deve essere notificata** nel luogo o all'indirizzo indicato; **altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170**, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CARTABIA

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PEC
OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA RISERVATA PST

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

FLUSSO LOGICO NOTIFICAZIONE

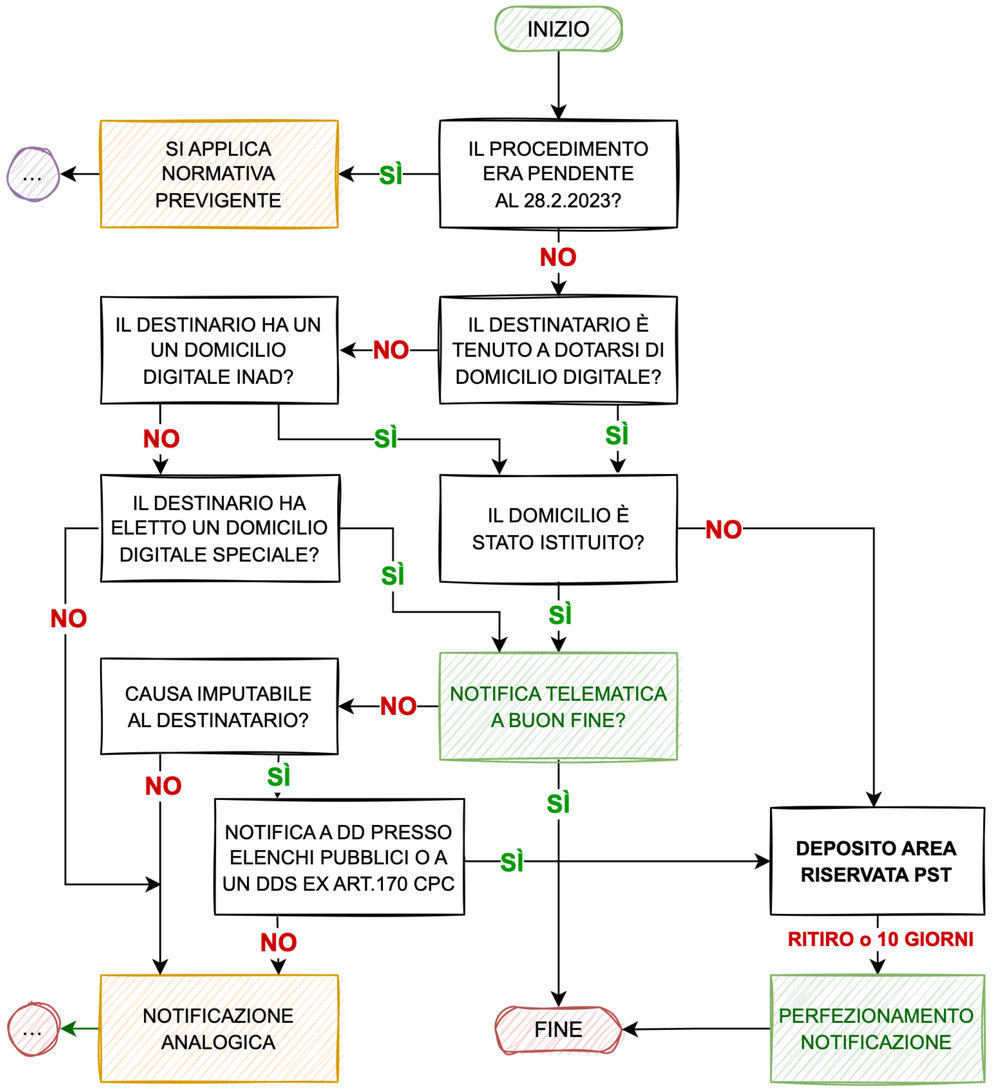

GRocchi©2024

CORRETTIVO CARTABIA

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Il destinatario è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante	SI	NO	NO
	Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO
	La casella pec del destinatario è satura e/o non può ricevere messaggi	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere **l'avviso di mancata consegna***	SI	NO
	La casella pec del destinatario, pur risultando da pubblici elenchi, non è attiva o non è funzionante	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere **l'avviso di mancata consegna***	SI	NO
	La casella pec del destinatario non è attiva o non è funzionante per causa non imputabile al destinatario	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere **l'avviso di mancata consegna***	NO, perché il mancato perfezionamento non è imputabile al destinatario	Si procede nei modi ordinari
	Il destinatario ha iscritto un indirizzo non PEC	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Destinatario iscritto in INAD	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante e ricevente	SI	NO	NO
	Il destinatario ha la casella PEC, ma la stessa risulta non funzionante o non ricevente	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere **l'avviso di mancata consegna***	SI	NO
	Il destinatario ha la casella PEC ma la stessa non risulta ricevente per causa non imputabile al destinatario	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'**avviso di mancata consegna***	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) se la casella PEC è piena o comunque, in ogni caso in cui non sia funzionante
	Il destinatario ha indicato in INAD un indirizzo non PEC	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Le modalità di deposito nell’area riservata PST

CORRETTIVO CARTABIA

L’area WEB

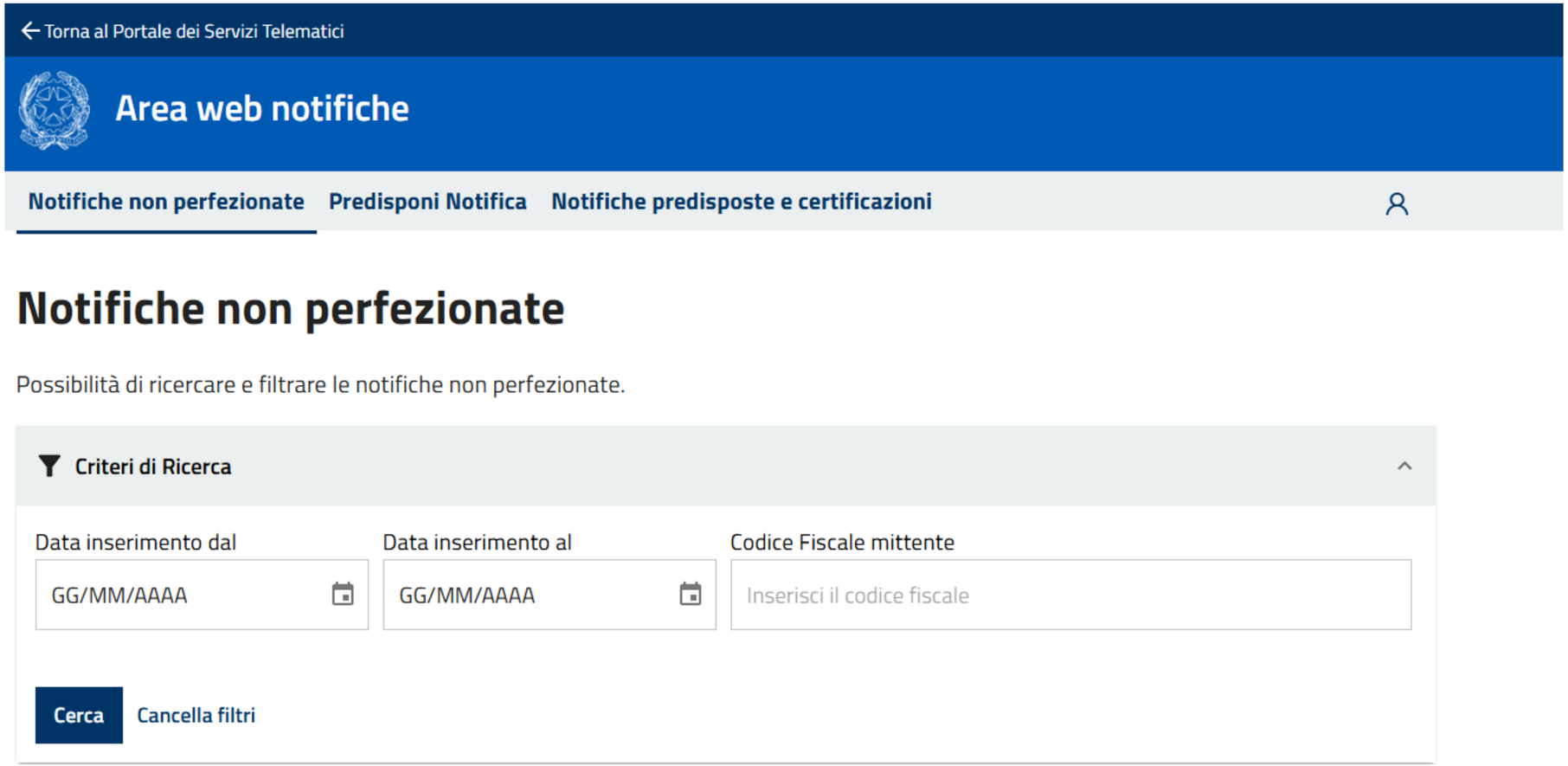

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Come si accede all’area web

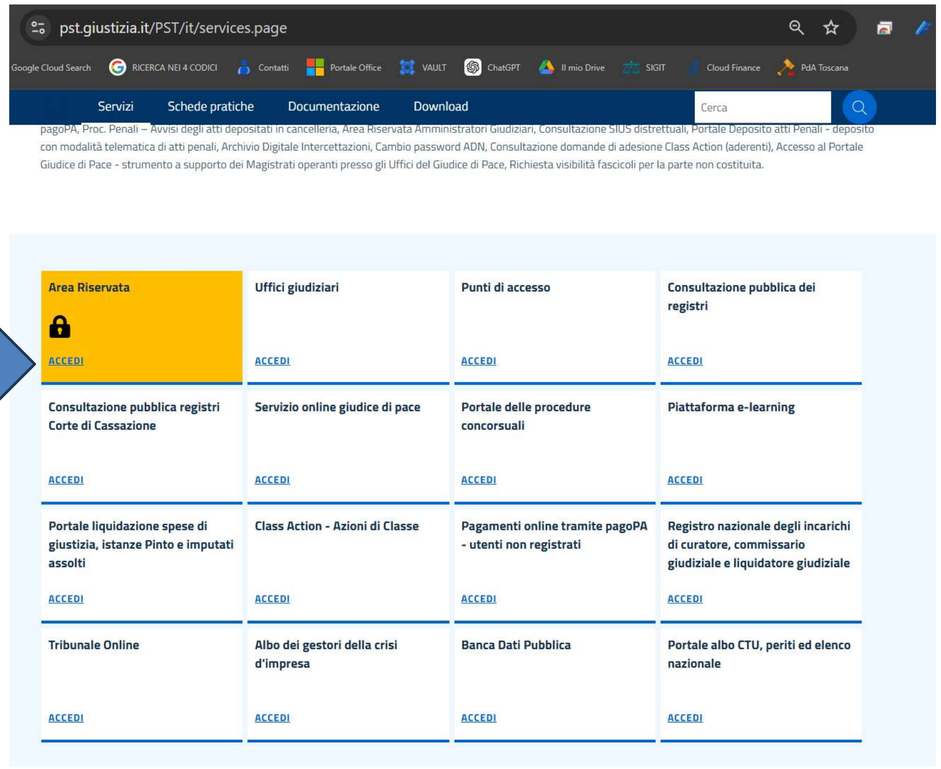

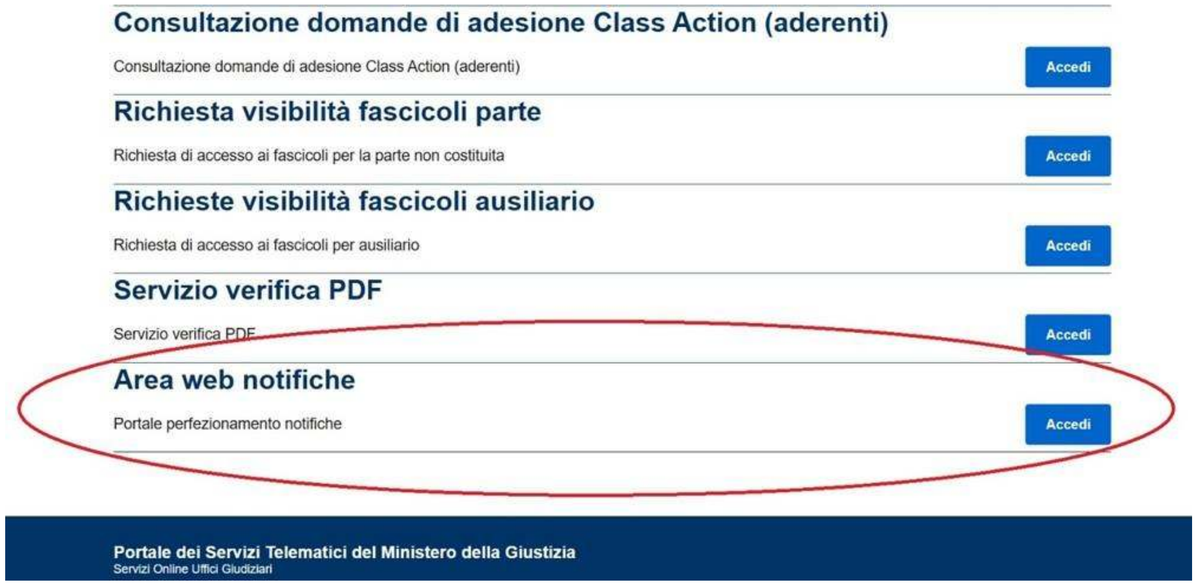

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Dal portale accessibile dai servizi riservati del Sito Web PST sarà possibile per gli Avvocati:

- Consultare le notifiche di cui si è destinatario non perfezionate, nell'area "Notifiche non perfezionate";
- inserire una notifica non consegnata per cause imputabili al destinatario, nell'area "Predisponi notifica";
- consultare le notifiche inserite e scaricare la relativa certificazione, nell'area "Notifiche predisposte e certificazioni".
- Il destinatario della notifica o che desidera inserire/gestire delle notifiche da perfezionare potrà accedere al SitoWeb PST con le modalità di autenticazione già previste (ADN, SPID, CIE, CNS).
- Le sezioni "Predisponi notifica" e "Notifiche predisposte e certificazioni" saranno visibili solo se il soggetto, loggatosi, possieda uno dei ruoli "Avvocato", "AvvocatoEntePubblico" o "Cassazionista" nel REGINDE.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Consultazione notifiche da parte dei destinatari

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Tramite la sezione “Notifiche non perfezionate” i soggetti possono consultare tutte le notifiche non perfezionate di cui sono destinatari.

L’utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (dal.. al, campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del mittente (campo opzionale).

Nella griglia dei risultatati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), la data inserimento, il codice fiscale dell’avvocato mittente, l’oggetto della notifica, oltre a scaricare l’atto da notificare ed eventuali allegati.

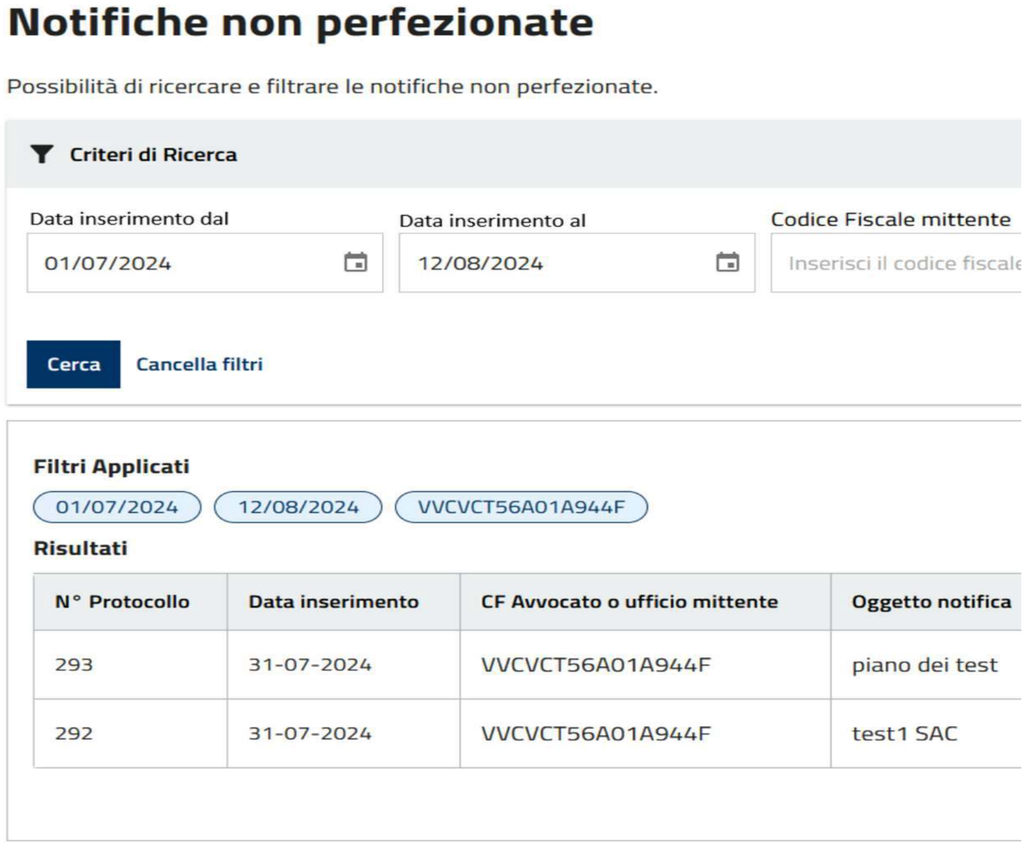

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Deposito di una notifica da parte dell’avvocato

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Nel caso in cui un avvocato ottenga una risposta di mancata consegna al momento dell'invio di una PEC verso un destinatario, potrà accedere al Sito Web PST nell'area riservata nella quale visualizzerà la sezione "Predisponi notifica".

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Selezionando
“Predisponi notifica”
l’utente dovrà indicare
il CF del destinatario e
l’oggetto della notifica.

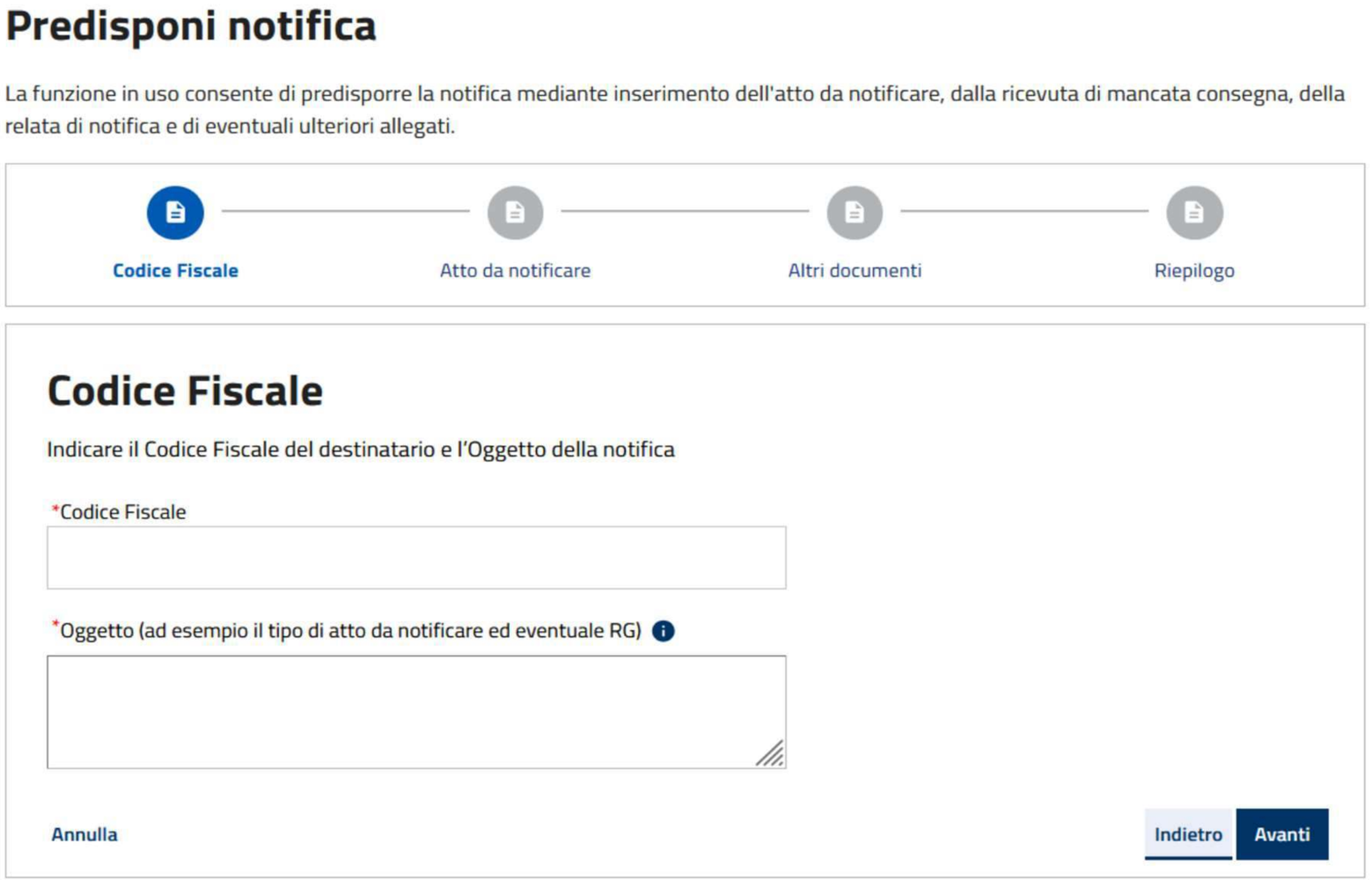

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Successivamente dovrà caricare l'atto oggetto della notifica non perfezionata (in formato pdf o eml) spuntando la casella relativa alla "Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94"

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Nello step successivo l'utente dovrà inserire le altre informazioni di corredo che comprovino la mancata notifica con altri mezzi, ovvero

- la Relata di notifica in formato PDF e

eventualmente

- l'Avviso di Mancata Consegna in formato EML.

Inoltre, potrà allegare ulteriori documenti relativi al contesto (massimo 3 file).

Durante la predisposizione di una nuova notifica ciascun file dovrà avere una **dimensione massima di 10MB.**

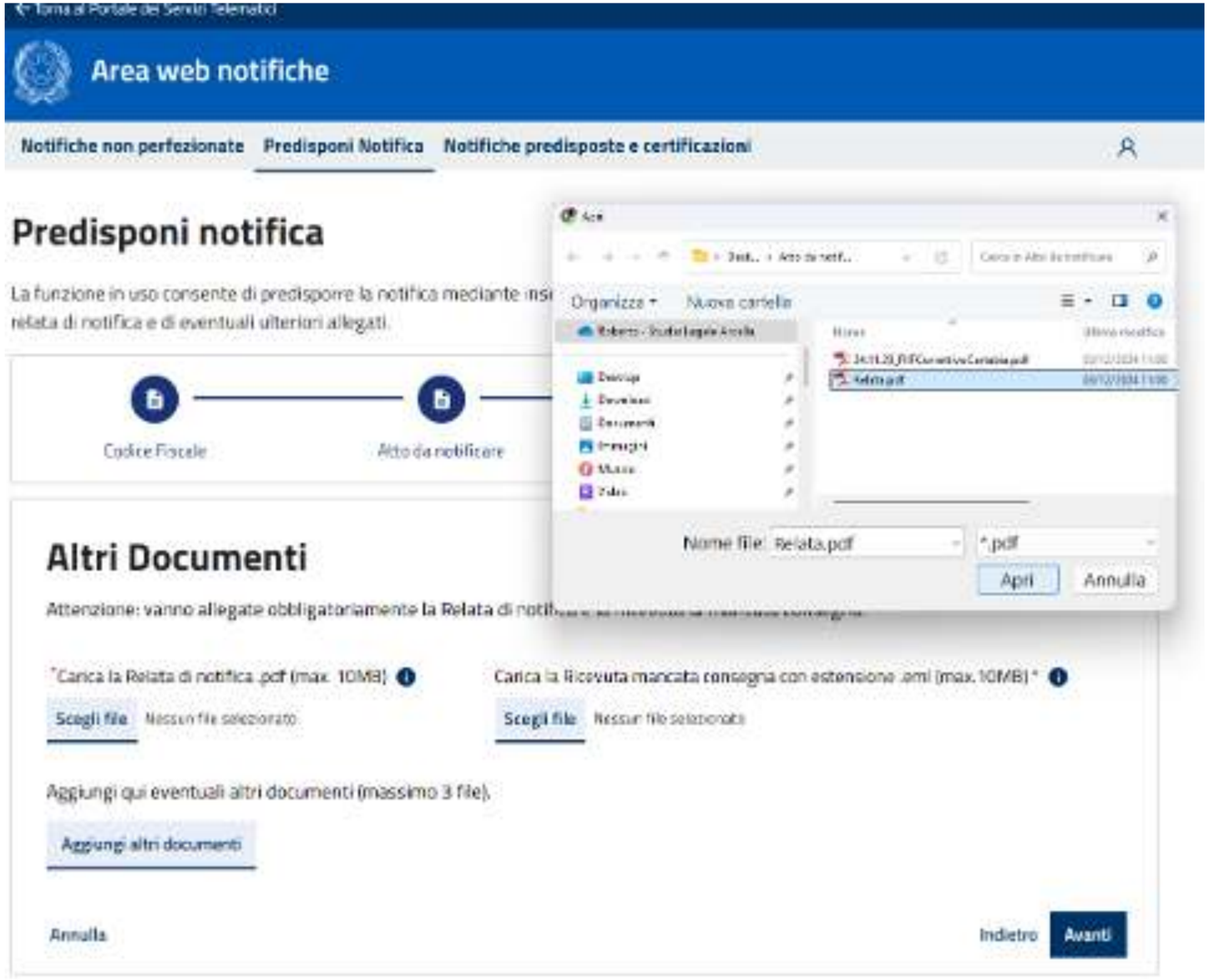

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Nell’ultimo step verrà visualizzato un riepilogo delle informazioni inserite e sarà possibile confermare la creazione della notifica.

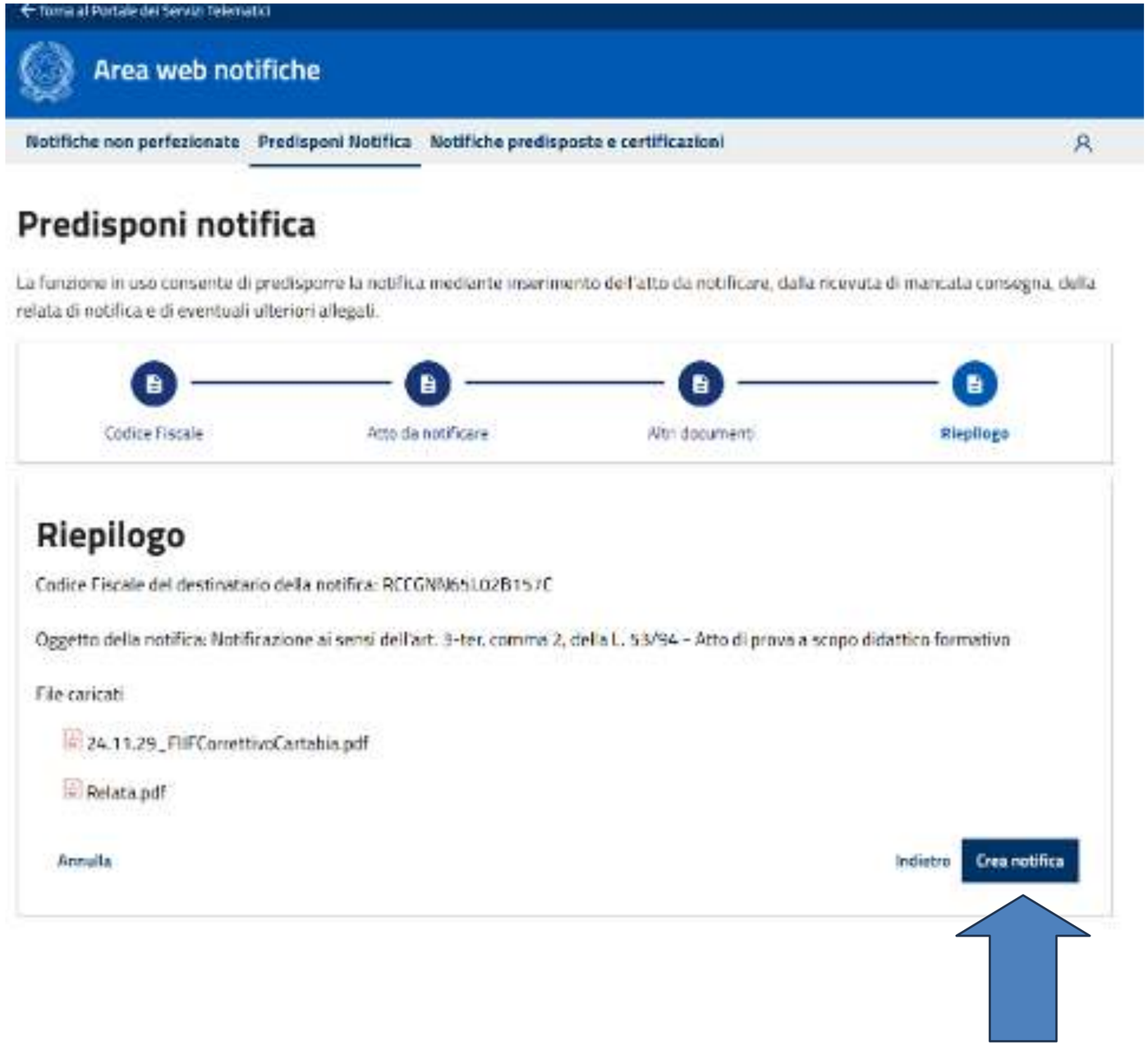

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Una volta confermato verrà visualizzato l’esito dell’operazione con anche l’indicazione del numero di protocollo associato alla notifica creata. Si precisa che il numero di protocollo è un **identificativo univoco** all’interno del portale.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Nella sezione “Notifiche predisposte e certificazioni” l’utente potrà consultare le notifiche da lui inserite tramite la funzionalità descritta sopra “Predisponi notifica”.

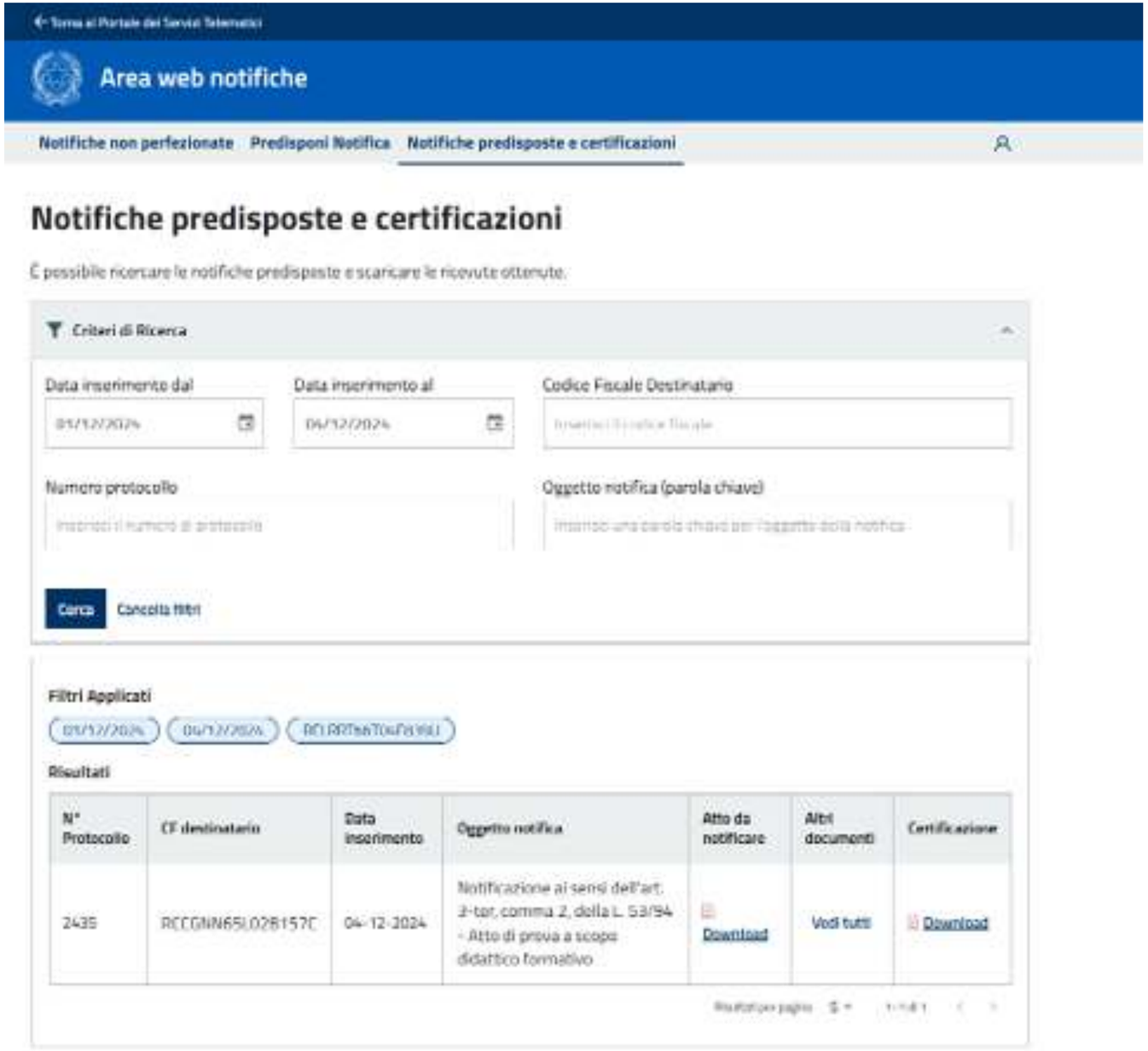

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

L’utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del destinatario (campo opzionale), numero protocollo (campo opzionale), Oggetto notifica (campo opzionale).

Nella griglia dei risultati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), il codice fiscale del destinatario, la data inserimento, l’oggetto della notifica, oltre a scaricare l’atto da notificare ed eventuali allegati.

Nell’ultima colonna “Certificazione” l’utente potrà scaricare la certificazione firmata dell’avvenuta "notifica".

La certificazione firmata verrà generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Esempio di certificato di avvenuta notifica

Certificato di avvenuta notifica

Notifica N .Prot. 2435 richiesta dall'Avv. RCLRRT66T04F839U nei confronti di RCCGNN65L02B157C inserita in data 04-12-2024

Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - Atto di prova a scopo didattico formativo

Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che la notifica in oggetto si ha per avvenuta poichè il destinatario, in data odierna (04/12/2024), ha acceduto alla presente area web riservata e l'ha scaricata.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Il destinatario ha eletto domicilio presso un domicilio digitale iscritto in un pubblico elenco o un domicilio digitale speciale in uno dei casi previsti dal cpc	Il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilo digitale speciale ai sensi dell'art. 3-*bis* , co. 4-*quinquies*, D.lgs. 82/2005,	Si, ma solo per gli atti "endoprocessuali" ex art. 170 c.p.c. in tutti i casi previsti dal c.p.c. dopo il D.lgs. 164/2024 e per le impugnazioni (art. 330 cpc)	SI, ma solo nei casi ex art. 170 c.p.c. ed in quelli riconducibili a tale norma	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) nei casi non riconducibili all'art. 170 c.p.c. (es. 480 c.p.c)
	Il destinatario non è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi e NON ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-*bis* , co. 4-*quinquies*, D.lgs. 82/2005	NO	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.)
	Il Soggetto ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilo digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005	SI,ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'**avviso di mancata consegna***	Se il soggetto ha eletto anche dd ex art. 170 cpc, SI	"...altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio" (330 co. 1, seconda parte)

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

CARTABIA

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, **si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023**.

ARTICOLO 7 DLG.164.2024

CORRETTIVO CARTABIA

1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto **si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023**.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

CORRETTIVO CARTABIA

DEPOSITO TELEMATICO NOTIFICAZIONE IMPUGNAZIONI E OPPOSIZIONI

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato **nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.**

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

Domicilio digitale professionale e notificazioni per cause estranee alla professione

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

I DUBBI DEL GARANTE PRIVACY

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 27.10.2021

… i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "**potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista**" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

… **tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD**. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2025

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

LA GIURISPRUDENZA LIMITATIVA

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

… nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente** …

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2025

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Tribunale di Napoli, ordinanza del 12.6.2023

… rileva in ogni caso il Collegio che ai sensi dell'art 3 bis della l. n. 53/1994 **la notificazione è nulla solo se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla medesima legge**. Nel caso in esame, alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso l'indirizzo pec del professionista opposto, estratto dal Registro INI-PEC, può ravvisarsi, **essendo indifferente, secondo il dettato legislativo, l'ambito di utilizzo**, come anche il non effettivo utilizzo, della pec da parte dell'intestatario. Di fatto, poi, la circostanza per cui a tale indirizzo possano avere accesso altri collaboratori del professionista (oltre a non aver avuto alcun rilievo nella specie ai fini della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo) **non può di certo interessare la posizione del notificante, che ben può fare affidamento sulla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, una volta perfezionatasi la notifica nel rispetto dei requisiti di legge**.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2025

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Cassazione civile 06.05.2024 n.12134

L'art. 16, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in L. 2 gennaio 2009, n. 2) obbliga infatti i professionisti a dotarsi di un indirizzo PEC e gli artt. 2, 3-bis, 6 e 6-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) ineriscono al domicilio digitale, **idoneo a produrre effetti giuridici generali, in termini di comunicazioni e notificazioni, dunque non perimetrate all'attività professionale solamente**, tanto più che, nella specie, mancava un domicilio digitale eletto per ogni singolo atto.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2025

Validità della notificazione PEC
per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO
SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Cassazione Civile, Ordinanza n. 1615/25, Prima Sezione

In tema di domicilio digitale, l'**indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei**, poiché nei confronti dei soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, **non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto**.

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2025

Se voi foste il giudice

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Documento informatico nativo

Atto di citazione

Procura alle liti

Relazione di notificazione

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Copia
informatica
per immagine

Decreto ingiuntivo

Relazione di notificazione

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Duplicato Informatico

Ricorso rito semplificato

Duplicato informatico

Decreto fissazione udienza

Relazione di notificazione

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Copia informatica per immagine

Ricorso rito semplificato

Copia informatica

Decreto fissazione udienza

Relazione di notificazione

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Atto di citazione

Procura alle liti

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Elimina | Indesiderata | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Stampa | Contrassegno

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 | CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

1. duplicato informatico
2. copia informatica
3. copia informatica per immagine

Sentenza

Relazione di notificazione

RELAZIONE DI NOTIFICA

MITTENTE

Io sottoscritto Avv. GIOVANNI ROCCHI (C.F.:RCCGNN65L02B157C) iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di [redacted] nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura speciale 25.10.2021 rilasciata su foglio separato e congiunta materialmente all'atto di citazione d'appello 6.11.2021 mediante strumenti informatici ex art.83.3 c.p.c.,

NOTIFICO

DESTINATARIO

l'allegata copia informatica della sentenza n.[redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g., al [redacted] in persona del curatore dott.ssa [redacted], nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. [redacted] all'indirizzo di posta elettronica [redacted]@mantova.pecavvocati.it

DICHIARO

RIF. GIUDIZIO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al giudizio n.[redacted] r.g. avanti la Corte d'Appello di Brescia, sez. Prima Civile.

ATTESTO

ATTESTAZIONE

che la copia informatica della sentenza [redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g. [Nome file: [redacted].pdf] qui allegata, estratta dal fascicolo informatico mediante consultazione telematica, è conforme all'originale ivi conservato.

Avv. GIOVANNI ROCCHI

NOTIFICO

l'allegata copia informatica della sentenza n. [redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n. [redacted] r.g., al [redacted] in persona del curatore dott.ssa [redacted], nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. [redacted] all'indirizzo di posta elettronica [redacted]@mantova.pecavvocati.it

DESTINATARIO

NOTIFICO

l'allegata copia informatica della sentenza n. [redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n. [redacted] r.g., al [redacted] in persona del curatore dott.ssa [redacted], nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. [redacted] all'indirizzo di posta elettronica [redacted]@mantova.pecavvocati.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

DESTINATARIO

Grazie per l’attenzione

Avv. Giovanni Rocchi

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024